

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/827 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2022

che stabilisce norme tecniche di regolamentazione recanti modifica del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda l'autorizzazione preventiva a ridurre i fondi propri e i requisiti relativi agli strumenti di passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma, l'articolo 29, paragrafo 6, terzo comma, l'articolo 52, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 72 *ter*, paragrafo 7, quarto comma, l'articolo 76, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 78, paragrafo 5, terzo comma, l'articolo 78 *bis*, paragrafo 3, quarto comma, e l'articolo 79, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ ha modificato la terminologia utilizzata in vari articoli del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e per le filiazioni significative di G-SII non UE, nonché criteri armonizzati per gli elementi e strumenti di passività ammissibili per conformarsi a tali requisiti. Il regolamento (UE) 2019/876 ha inoltre introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 l'articolo 72 *ter*, paragrafo 7, e l'articolo 78 *bis*, paragrafo 3, che impongono all'Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino alcuni dei criteri di ammissibilità degli strumenti di passività ammissibili nonché il regime di autorizzazione per la riduzione di tali strumenti. I requisiti di fondi propri per gli enti e i nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili perseguono il medesimo obiettivo di assicurare che gli enti dispongano di una capacità di assorbimento delle perdite sufficiente. Per tale motivo le norme sugli

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

